



CITTA' DI GALATINA
Provincia di Lecce

3° SETTORE – ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ufficio Commercio Attività produttive
P.IVA=02200200752

PROT. 0044283

ORDINANZA N. 108

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza sindacale n.102 del 14.11.2007, questa Amministrazione Comunale, al fine di rendere più rispondenti alle effettive e reali esigenze degli utenti e degli operatori commerciali, sentiti i pareri delle Associazioni di Categoria, dei Consumatori e delle Organizzazioni Sindacali, ha determinato gli orari degli esercizi pubblici;

Che, per un deprecabile mero errore di trascrizione informatica, nell'indicazione degli orari minimi e massimi da osservare per le

GIORNATE DI VENERDI' SABATO E DOMENICA – PREFESTIVE –
FESTIVE DEI PERIODI 1° GENNAIO - 30 GIUGNO - 1° SETTEMBRE –
31 DICEMBRE

- MESI ESTIVI LUGLIO E AGOSTO
- PERIODO FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO (20/12 6/1)
- SETTIMANA PRECEDENTE PASQUA

per gli esercizi pubblici della tipologia "A" (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) era stato indicato quale orario di chiusura massimo ore 02.00 e non ore 03.30;

Che, pertanto, va rettificato detto orario equiparandolo agli stessi orari di chiusura massimi degli esercizi pubblici della tipologia "B";

Che di quanto sopra è stata chiesto, con fax del 30.11.2007, prot.n.42501, alle Associazioni e Organizzazioni Sindacali, ulteriore parere, con invito a far conoscere le loro determinazioni in tempi brevissimi per poter rettificare l'ordinanza già notificata tenuto conto che trattasi soltanto ed esclusivamente di equiparare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi della tipologia "A" a quelli della tipologia "B";

Tenuto conto che è trascorso il periodo in cui le Associazioni e Organizzazioni Sindacali potevano far pervenire il loro parere e che, pertanto, lo stesso, per tutte le Associazioni e Organizzazioni Sindacali, è da intendersi espresso favorevolmente;

Visto l'art.8 della Legge 287/91,

Visto l'art.50 del D.Leg.vo 18.8.2000, N.267;

Visto il T.U.L.P.S. ed il relativo Regolamento;

ORDINA

1)-Di fissare, con decorrenza immediata, anche per gli esercizi pubblici della tipologia "A" (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) del Comune l'orario di chiusura massimo alla ore 03.30 nelle

GIORNATE DI VENERDI' SABATO E DOMENICA – PREFESTIVE –
FESTIVE DEI PERIODI 1° GENNAIO - 30 GIUGNO - 1° SETTEMBRE –
31 DICEMBRE

- MESI ESTIVI LUGLIO E AGOSTO
- PERIODO FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO (20/12 6/1)
- SETTIMANA PRECEDENTE PASQUA

2)-Di dare atto che gli orari minimi e massimi di apertura degli esercizi pubblici del Comune restano determinati come segue:

Esercizi per la ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese

quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili) - lett.A art.5 legge 287/91

PERIODO INVERNALE

orario minimo:apertura ore 11.00-chiusura ore 20.00

orario massimo:apertura ore 07.00-chiusura ore 01.00

PERIODO ESTIVO

orario minimo:apertura ore 11.00-chiusura ore 20.00

orario massimo:apertura ore 07.00-chiusura ore 02.00

Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili, chioschi aree pubbliche) - lett.B art.5 legge 287/91

PERIODO INVERNALE

orario minimo:apertura ore 11.00-chiusura ore 20.00

orario massimo:apertura ore 05.00-chiusura ore 01.30

PERIODO ESTIVO

orario minimo:apertura ore 11.00-chiusura ore 20.00

orario massimo:apertura ore 04.30-chiusura ore 02.30

Sale biliardo - Sale giochi - Circoli privati muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci e della licenza per i videogiochi

PERIODO INVERNALE

apertura ore 08.00

chiusura ore 01.30

PERIODO ESTIVO

apertura ore 08.00

chiusura ore 02.30

Locali di intrattenimento, danzanti, ascolto musica, ecc.

PERIODO INVERNALE

apertura ore 08.00

chiusura ore 02.00.

PERIODO ESTIVO

apertura ore 08.00

chiusura ore 03.00

**GIORNATE DI VENERDI' SABATO E DOMENICA – PREFESTIVE –
FESTIVE DEI PERIODI 1° GENNAIO - 30 GIUGNO - 1° SETTEMBRE –
31 DICEMBRE**

- MESI ESTIVI LUGLIO E AGOSTO

- PERIODO FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO (20/12 6/1)

- SETTIMANA PRECEDENTE PASQUA

Esercizi per la ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili) - lett.A art.5 legge 287/91

orario minimo:apertura ore 11.00-chiusura ore 20.00
orario massimo:apertura ore 07.00-chiusura ore 03.30

Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili, chioschi aree pubbliche) - lett.B art.5 legge 287/91

orario minimo:apertura ore 11.00-chiusura ore 20.00
orario massimo:apertura ore 04.30-chiusura ore 03.30;

Sale biliardo - Sale giochi - Circoli privati muniti di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci e della licenza per i videogiochi

apertura ore 08.00
chiusura ore 03.30

Locali di intrattenimento, danzanti, ascolto musica, ecc.

apertura ore 08.00
chiusura ore 03.30

Nell'ambito delle suddette fasce è consentito, all'esercente, di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio, fino al limite massimo di due ore consecutive.

Ogni esercente ha l'obbligo di comunicare, preventivamente, al Comune, l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con la esposizione di apposito cartello, ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

L'inosservanza degli obblighi di cui sopra sarà sanzionata come previsto dall'art.8 e dall'art.10, comma 2 e 3, della legge, oltre che con l'applicazione delle sanzioni accessorie e interdittive di cui agli artt.17/ter e quater del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 18.6.1931, n.773.

Stabilire che annualmente il periodo invernale coincide con il periodo di tempo in cui è in vigore l'ora solare, mentre quello estivo con il periodo di tempo in cui è in vigore l'ora legale.

Stabilire che nulla è variato per quanto riguarda l'esercizio pubblico di bar sito all'interno del mercato ortofrutticolo di C.da Angeli, del Sig.De Matteis Antonio, che continuerà ad osservare gli orari di apertura e chiusura previsti per il mercato ortofrutticolo all'ingrosso (Periodo Invernale: ore 04.00-13.00/16.00-18.00 Periodo Estivo: ore 03.00-13.00/17.00-19.00) e dell'esercizio pubblico della Società "CO.GEST. S.R.L." sito in Galatina alla S.P.362 (interno impianto carburanti Q8) che continuerà ad osservare l'orario di apertura h.24.

Stabilire, ancora, che gli esercenti sono tenuti ad osservare tutte le norme previste in materia di impatto acustico in particolare nelle ore serali e notturne, riducendo al di sotto dei limiti consentiti le emissioni sonore degli apparecchi musicali presenti nell'esercizio.

Stabilire, infine, che vengano salvaguardati e tutelati i diritti dei lavoratori.

Il presente provvedimento, per l'osservanza e l'esecuzione, va notificato al Comando di P.M., alla Stazione dei Carabinieri, al Commissariato di P.S., a tutti gli esercenti di cui all'allegato elenco, nonché trasmesso, successivamente, in copia, alle Organizzazioni Sindacali di categoria e degli utenti.

Galatina, 11.12.2007

P. IL SINDACO
F.to Vice Sindaco
(Avv.Carmine Perrone)